SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazione n. 340/07; n. 341/07; n. 342/07; n. 344/07; n. 345/07; n. 346/07; n. 347/07; n. 348/07; n. 349/07; n. 350/07; n. 351/07; n. 352/07 e n. 353/07.

08A00429

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008, n. **24**.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello». Sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

d) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

e) all'articolo 14, comma 3, lettera *d)*, numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno

sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

2. Gli elettori di cui alla lettera *a)* del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera *a)*, compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori

di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, che votano per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera *b)*, numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;

d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 4.

Esonero dalle sottoscrizioni delle liste

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

Art. 5.

Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

4. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

Art. 6.

Commissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

CHITI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

SCOTTI, *Ministro della giustizia*

PARISI, *Ministro della difesa*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ALLEGATO 1
[Art. 1, comma 1)

TABELLA B
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO 2
(Art. 1, comma 1)

TABELLA D
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

08G0049

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. **25.**

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli *status* riconosciuti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria;

c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e) «*status* di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un

grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

g) «*status* di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.

2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 5.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli *status* di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al

fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

Capo II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Art. 6.

Accesso alla procedura

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.

Art. 7.

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

Art. 8.

Criteri applicabili all'esame delle domande

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Art. 9.

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

Art. 10.

Garanzie per i richiedenti asilo

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

Art. 11.

Obblighi del richiedente asilo

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui può disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda.

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Colloquio personale

1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

Art. 13.

Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

Art. 14.

Verbale del colloquio personale

1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero è rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.

2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

Art. 15.

Formazione delle commissioni territoriali e del personale

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

Art. 16.

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

Art. 17.

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 18

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-*bis* e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 19.

Garanzie per i minori non accompagnati

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

Art. 20.

Casi di accoglienza

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

Art. 21.

Casi di trattenimento

1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera *d)*.

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

Art. 22.

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

Art. 23.

Ritiro della domanda

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

Art. 24.

Ruolo dell'ACNUR

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38.

2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

Art. 25.

Raccolta di informazioni su singoli casi

1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.

2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.

Capo III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

Art. 26.

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 27

Procedure di esame

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.

Art. 28.

Esame prioritario

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda è palesemente fondata;

b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera *c)*, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

Art. 29.

Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

Art. 30.

Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.

Art. 31.

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

Art. 32.

Decisione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La decisione di cui al comma 1, lettera *b)*, ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Capo IV

REVOCA, CESSAZIONE E RINUNCIA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 33.

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello *status* di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:

a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;

b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo *status* non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli *status* di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3.

Art. 34.

Rinuncia agli status *riconosciuti*

1. La rinuncia espressa allo *status* di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo *status*.

Capo V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

Art. 35.

Impugnazione

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.

2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo *status* di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.

4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale.

6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera *d)*, e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera *d)*, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.

9. All'udienza può intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.

14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.

Art. 36.

Accoglienza del ricorrente

1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

Riservatezza

1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

Art. 38.

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.

3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.

5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.

6. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.

7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 40.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e* (ad interim) *Ministro della giustizia*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

POLLASTRINI, *Ministro per i diritti e le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— La direttiva 2005/85/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2005, n. L 326.

—L'art. 12 della legge 6 febbraio 2007 n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 12 *(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello* status *di rifugiato)*. — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.

— Il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2008, n. 3.

— Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1990, n. 49.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004, n. 3031, abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 38, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2004, n. 299.

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli 10 e 14 del citato decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251:

«Art. 10 *(Esclusione)*. — 1. Lo straniero è escluso dallo *status* di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'art. 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.

2. Lo straniero è altresì escluso dallo *status* di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.».

«Art. 14 *(Danno grave)*. — 1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.».

— Per la direttiva 2005/85/CE, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il regolamento n. 343/2003/CE del 18 febbraio 2003 pubblicato nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. L 50.

Note all'art. 4:

— L'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, abrogato dal presente decreto, recava:

«*Commissioni territoriali*».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 recante: «Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri».

«Art. 7 *(Competenza delle Commissioni territoriali)*. — 1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro individuato per l'accoglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo è trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'art. 12, comma 2, del regolamento.».

Note all'art. 5:

— Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, si vedano note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»:

«Art. 20 *(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)*. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».

Note all'art. 7:

— L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, così recita:

«Art. 11 *(Lavoro e formazione professionale)*. — 1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo è attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identità o nazionalità;

c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, ai sensi del comma 1, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entità e le modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed è utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.»

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 25, così recita:

«Art. 3 *(Esame dei fatti e delle circostanze)*. — 1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.».

Nota all'art. 13:

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, così recita:

«Art. 8 *(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)*. — 1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.

3. Nell'àmbito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'àmbito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

Nota all'art. 14:

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, si vedano le note all'art. 12.

Nota all'art. 16:

— Si riporta l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»:

«Art. 94 (L) *(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)*. — 1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'art. 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'art. 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.».

Nota all'art. 18:

— Si riportano gli articoli 2, 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.».

«Art. 7 *(Comunicazione di avvio del procedimento)*. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

«Art. 8 *(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)*. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

«Art. 10 *(Diritti dei partecipanti al procedimento)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».

Nota all'art. 20:

— Si riportano i testi degli articoli 10, 13 e 14 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286:

«Art. 10 *(Respingimento)*. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8). — 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'art. 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.».

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa)*. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11). — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o 'annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-*bis*. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

3-*bis*. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies*.

4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento

immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale ordinario in composizione monocratica deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al tribunale ordinario in composizione monocratica, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale ordinario in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9.

10.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

«Art. 14 *(Esecuzione dell'espulsione)*. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12). — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-*bis*. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello

Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione

5-*ter*. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *c)*, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-*quater*. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-*ter*, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-*ter*, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-*ter*, primo periodo, e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

Note all'art. 21:

— Per l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si vedano le note all'art. 20.

— Si riporta il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*quinquies* del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-*bis)* delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Note all'art. 26:

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, si vedano le note all'art. 12.

— Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note all'art. 3.

— L'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così recita:

«Art. 1-*sexies (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)*. — 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'àmbito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'àmbito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*.».

Note all'art. 28:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, si vedano le note all'art. 13.

— Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note all'art. 3.

Nota all'art. 30:

— Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 32:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del citato decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251:

«Art. 11 *(Riconoscimento dello* status *di rifugiato)*. — 1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.».

«Art. 17 *(Riconoscimento dello* status *di protezione sussidiaria)*. — 1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.».

— Si riportano gli articoli 5, 20 e 21 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno)*. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5). — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-*bis*. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione];

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari];

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-*bis*. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-*bis*. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) [in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi];

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-*ter*. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-*quater*. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-*quinquies*. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'art. 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'I.N.P.S. nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-*sexies*. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-*bis*, lettera *c)*, sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3-*bis*, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla

verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-*bis*. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5-*bis*. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'art. 12, commi 1 e 3.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8-*bis*. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.».

«Art. 20 *(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)*. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».

Art. 21 *(Determinazione dei flussi di ingresso)*. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13). — 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-*bis*. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio

4-*ter*. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'àmbito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predispone progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei

Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predispone analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.».

— Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo n. 286/1998, si veda nello note all'art. 20.

Note all'art. 35:

— Si riporta il testo dell'art. 375 del Codice di procedura civile:

«Art. 375 *(Pronuncia in Camera di consiglio)*. — La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332 ovvero che sia rinnovata;

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360 o per difetto dei requisiti dall'art. 366-*bis*;».

Nota all'art. 36:

— Per l'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, si vedano le note all'art. 7.

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle nonne vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 39:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:

«Art. 1-*septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*. — 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» -capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'art. 1-*sexies* e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»:

Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante:» Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge];

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Note all'art. 40:

Le rubriche degli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazione dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:

«*Casi di trattenimento*», «*Procedura semplificata*», «*Commissioni territoriali*», «*Commissione nazionale per il diritto di asilo*».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, si vedano le note alle premesse.

08G0044

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2008.

Proroga dello stato d'emergenza per proseguire le attività di contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari nel territorio italiano;

Visti i successivi decreti 11 dicembre 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004, 28 ottobre 2005 e 16 marzo 2007, con i quali sono state disposte proroghe del citato stato di emergenza, da ultimo, fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che il persistente massiccio afflusso in Italia di stranieri extracomunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, determinando situazioni di grave criticità ed episodi di alta drammaticità, in particolare nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;

Considerato che le attività necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che operativo, si sono rivelate particolarmente incisive, per cui si rende necessario, anche in relazione alla mutata estensione territoriale del fenomeno, porre in essere ulteriori e mirati interventi e strategie che assicurino un livello di operatività almeno non inferiore a quello attuale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che permangano nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza limitatamente ai territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;

Vista la nota del Ministro dell'interno in data 5 febbraio 2008, con la quale è stata rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza nelle predette tre regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, lo stato di emergenza necessario a fronteggiare l'eccezionale afflusso in Italia di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è prorogato fino al 31 dicembre 2008, limitatamente ai territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma operativo FESR della regione Umbria, dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 37/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006 il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007/2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione n. C(2007) 4621, del 4 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il programma operativo FESR della regione Umbria dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013 della regione Umbria, è pari ad euro 3.962.804.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 70

08A01095

DECRETO 17 dicembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FSE delle regioni Campania e Puglia dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 38/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione siciliana;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento in favore del programma FSE della medesima Regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione per ciascun programma approvato, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 delle regioni Campania e Puglia, è pari, complessivamente, a euro 19.177.600,00 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Econonia e finanze, foglio n. 47

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FSE dell'obiettivo Convergenza - programmazione 2007/2013, per l'anno 2007

(Importi in euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Campania	C(2007) n. 5478 del 07/11/2007	8.944.000
Puglia	C(2007) n.5767 del 21/11/2007	10.233.600
Totale		**19.177.600**

08A01094

DECRETO 17 dicembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma operativo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea Italia-Francia Alcotra, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 42/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007) 5716, del 29 novembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Francia Alcotra, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 28413, in data 10 dicembre 2007, del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la

quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 29.139.872;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione per ciascun programma approvato, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Francia Alcotra 2007/2013 è pari ad euro 582.797.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della regione Piemonte in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 72

08A01096

MINSTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2007.

Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e l'introduzione e la diffusione della Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;

Ritenuto opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La lotta contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* (Den. et Schif) è obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.

Art. 2.

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Art. 3.

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

Art. 4.

1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 5.

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 216

08A01131

DECRETO 9 novembre 2007.

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson) è un fitofago estremamente pericoloso per un gran numero di latifoglie in grado di causare gravi danni al patrimonio forestale e agricolo nazionale;

Considerato che è stato recentemente introdotto in alcune aree del nord Italia;

Ritenuto opportuno adottare misure fitosanitarie per contenere le popolazioni presenti e impedire la diffusione dell'organismo nocivo;

Ritenuto opportuno adottare misure fitosanitarie per impedire l'introduzione di *Anoplophora chinensis* da paesi terzi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La lotta contro *Anoplophora chinensis* è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:

a) zona infestata: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza di piante infestate da *Anoplophora chinensis*;

b) zona insediamento: area in cui la presenza di *Anoplophora chinensis* ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile l'eradicazione. Tale condizione è riconosciuta dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;

c) zona cuscinetto: fascia perimetrale di due km attorno alla zona infestata o insediamento;

d) piante sensibili: «*Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp. *Carpinus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Ficus carica*, *Lagestroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus* spp., *Pyrus* spp., *Rhododendron* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp., *Quercus* spp., *Ulmus* spp. *Citrus* spp.

Art. 3.

D i v i e t i

1. Fatte salve le misure fitosanitarie previste a riguardo dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 è vietato introdurre nel territorio della Repubblica italiana piante arboree sensibili ad *Anoplophora chinensis*, anche nanizzate, originarie di paesi terzi non europei, destinate ad essere utilizzate dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né agricoli né commerciali.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, provvedono a dare la massima informazione possibile ai passeggeri del divieto di cui al comma 1 ed effettuano controlli a campione nei punti di ingresso comunitari per verificarne il rispetto.

Art. 4.

Monitoraggio e ispezioni

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare la presenza dell'insetto *Anoplophora chinensis* sul territorio di propria competenza, avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per i punti di entrata, presso i quali vengono introdotte piante sensibili provenienti da paesi terzi nei quali è presente *Anoplophora chinensis*, provvedono ad informare le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per il territorio di destino.

3. I risultati del monitoraggio e delle ispezioni sono comunicati annualmente al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 5.

Denuncia casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di insetti adulti o di piante con sintomi di attacco da parte di *Anoplophora chinensis* di segnalarlo alle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio.

Art. 6.

Individuazione delle zone infestate o insediamento

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 4, individuano le zone infestate, le zone insediamento e le relative zone cuscinetto.

Art. 7.

Misure fitosanitarie

1. Al fine di eradicare e contenere *Anoplophora chinensis* sono previste le seguenti misure fitosanitarie:

zona infestata:

a) il monitoraggio di tutte le piante sensibili presenti nel verde pubblico e privato;

b) l'abbattimento di tutte le piante attaccate dall'insetto;

c) l'abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di almeno venti metri dalla pianta infestata;

d) la distruzione del legname e della ramaglia di risulta e delle ceppaie secondo le modalità prescritte dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

e) il divieto di messa a dimora, a scopo ornamentale, delle piante appartenenti alle seguenti specie: *Acer* spp., *Platanus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Fagus* spp., *Corylus* spp., *Lagerstroemia* spp. *Malus* spp., *Pyrus* spp., *Citrus* spp.;

f) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona infestata delle piante sensibili senza specifica autorizzazione dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente;

g) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona infestata;

zona insediamento:

a) l'adozione di appropriate misure di contenimento dell'insetto come definite dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio;

b) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona insediamento delle piante sensibili senza specifica autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;

c) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona insediamento;

zona cuscinetto:

a) monitoraggio delle piante sensibili presenti;

b) alle piante riscontrate infestate si applicano le misure previste nella zona infestata.

Art. 8.

Disposizioni per le aziende vivaistiche

1. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante sensibili all'interno della zona infestata, della zona insediamento e della zona cuscinetto sono oggetto di specifici controlli da parte della struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio ed hanno l'obbligo di:

a) tenere un elenco aggiornato delle piante sensibili presenti in azienda e relativa mappa;

b) eseguire sulle piante sensibili trattamenti insetticidi secondo le indicazioni fornite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 9.

Deroghe

1. La struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio potrà concedere deroghe relativa-

mente a quanto previsto dall'art. 7, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie, in funzione del rischio fitosanitario.

Art. 10.

Cessazione zona infestata

1. Nelle aree ove non si riscontrano sintomi di presenza dell'insetto nei tre anni successivi all'ultimo rinvenimento, lo *status* di zona infestata può essere rimosso.

Art. 11.

Divulgazione

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, danno massima divulgazione della pericolosità dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.

Art. 12.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.

2. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di un territorio, possono prevedere interventi di sostegno ai soggetti danneggiati dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.

Art. 13.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 217

08A01125

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto, provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007 nella Provincia di Verona;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate ai sensi dei richiamati orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare

applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1857/2006:

Verona:

siccità dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01117

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto, provincia di Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate del 30 agosto 2007 nella provincia di Vicenza;

Grandinate del 30 agosto 2007 e del 4 settembre 2007 nella provincia di Verona;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate ai sensi dei richiamati orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure d'intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti da Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Verona:

grandinate del 30 agosto 2007 e del 4 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Erbè, Grezzana, Isola della Scala, Verona.

Vicenza:

grandinate del 30 agosto 2007 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01118

DECRETO 4 febbraio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2008 con il quale al laboratorio Neotron Spa, ubicato in Modena, Località S. Maria di Mugnano, Stradello Aggazzotti n. 104, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 gennaio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Neotron Spa, ubicato in Modena, Località S. Maria di Mugnano, Stradello Aggazzotti n. 104, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CEE 2472/1997 + Reg. CEE 282/1998
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'Ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A01123

DECRETO 4 febbraio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron Spa» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 12 giungo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 146 del 26 giugno 2007 con il quale al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, località S. Maria di Mugnano, Stradello Aggazzotti n. 104 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 gennaio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, località S. Maria di Mugnano, Stradello Aggazzotti n. 104, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met III pag 94
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met II pag 93
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met IV pag 94
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato o 9
Cloruri	D.M. 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met XVII pag. 34
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Densità/massa volumica a 20° C e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
estratto secco totale e netto (LQ 0,3 g/litro)	NEOT-DIR/002/07(S111) 2003 Rev. 0
Estratto secco totale e netto (LQ 0,3 g/litro)	NEOT-DIR/002/07(S110) 2003 Rev. 0
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 Par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met V pag 95
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A01124

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viagra» (sildenafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 185/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viagra» (sildenafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 10 ottobre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/077/013 - 25 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse;

EU/1/98/077/014 - 50 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse;

EU/1/98/077/015 - 100 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Viagra» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale VIAGRA (sildenafil) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

25 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse - A.I.C. n. 034076137/E (in base 10), 10HXH9 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse - A.I.C. n. 034076149/E (in base 10), 10HXHP (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse - A.I.C. n. 034076152/E (in base 10), 10HXHS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di soggetti con disfunzione erettile, ovvero dell'incapacità a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per una attività sessuale soddisfacente.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Viagra» (sildenafil) è classificata come segue:

confezioni:

25 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse - A.I.C. n. 034076137/E (in base 10), 10HXH9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse - A.I.C. n. 034076149/E (in base 10), 10HXHP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg compresse rivestite con film uso orale blister PVC/ALU 2 compresse - A.I.C. n. 034076152/E (in base 10) 10HXHS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VIAGRA (sildenafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A01108

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Savene» (dexrazoxano), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 186/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Savene» (dexrazoxano), autorizzate con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 luglio 2006 ed inserite nel registro comunitario del medicinale con i numeri:

EU/1/06/350/001 20 mg/ml polvere concentrato e diluente soluzione per infusione uso EV - flacone (vetro) diluente: sacca PP/POL concentrato 25 ml (20 mg/ml) sol 500 ml 10 flaconcini 3 sacche.

Titolare A.I.C.: Topotarget A/S.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive diret-

tive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Savene» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale SAVENE (dexrazoxano) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione:

20 mg/ml polvere concentrato e diluente soluzione per infusione uso EV - flacone (vetro) diluente: sacca PP/POL concentrato 25 ml (20 mg/ml) sol 500 ml 10 flaconcini 3 sacche - A.I.C. n. 037752019/E (in base 10), 14036M (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'extravasazione dell'antraciclina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Savene» (dexrazoxano) è classificata come segue:

confezione:

20 mg/ml polvere concentrato e diluente soluzione per infusione uso EV - flacone (vetro) diluente: sacca PP/POL concentrato 25 ml (20 mg/ml) sol 500 ml 10 flaconcini 3 sacche - A.I.C. n. 037752019/E (in base 10), 14036M (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A01109

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius» (desloratadina), autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea. (Determinazione/C n. 187/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius» (desloratadina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 aprile 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/160/061 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 30 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/062 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/063 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 60 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/064 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/065 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 120 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/066 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 150 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/067 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 225 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/068 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 300 ml 1 flacone;

EU/1/00/160/069 0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+siringa (plastica) 150 ml 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 17 dicembre 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aerius» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale AERIUS (desloratadina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 30 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201591/E (in base 10), 11L8KR (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone - A.I.C. n. 0352012603/E (in base 10), 11L8L3 (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 60 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201615/E (in base 10), 11L8LH (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201627/E (in base 10), 11L8LV (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 120 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201639/E (in base 10), 11L8M7 (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 150 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201641/E (in base 10), 11L8M9 (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 225 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201654/E (in base 10), 11L8MQ (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 300 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201666/E (in base 10), 11L8N2 (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale-uso orale - flacone (vetro)+siringa (plastica) 150 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201678/E (in base 10), 11L8NG (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento sintomatico di: rinite allergica e orticaria cronica idiomatica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale AERIUS (desloratadina) è classificata come segue:

confezioni:

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 30 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201591/E (in base 10), 11L8KR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone - A.I.C. n. 0352012603/E (in base 10), 11L8L3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 60 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201615/E (in base 10), 11L8LH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201627/E (in base 10), 11L8LV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 120 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201639/E (in base 10), 11L8M7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 150 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201641/E (in base 10), 11L8M9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 225 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201654/E (in base 10), 11L8MQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+cucchiaio (plastica) 300 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201666/E (in base 10), 11L8N2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro)+siringa (plastica) 150 ml 1 flacone - A.I.C. n. 035201678/E (in base 10), 11L8NG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AERIUS (desloratadina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A01110

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1995, successivamente modificato con i decreti rettorali n. 1012 del 25 novembre 1996, n. 712 del 18 maggio 1999, n. 916 del 26 luglio 2001, n. 300 del 15 febbraio 2002, n. 555 del 17 giugno 2002, n. 400 del 1° giugno 2005 e n. 1139 del 20 dicembre 2005;

Visti in particolare gli articoli 38 e 39 dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta del 28 maggio 2007 di approvazione del testo della proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Firenze, del testo della norma transitoria da inserire nello statuto in approvazione e del documento programmatico contenente le linee guida per la futura revisione del Titolo II dello statuto;

Acquisiti i pareri delle facoltà e dei dipartimenti in ordine alle proposte di modifica al vigente statuto, precedentemente richiesti con nota n. 33125 pos I/2 del 5 giugno 2007 indirizzata ai presidi delle facoltà e ai direttori di dipartimento;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta del 19 novembre 2007 di approvazione del testo della proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Firenze, tenuto conto dei pareri suddetti ;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca di cui alla lettera del 20 dicembre 2007, prot. n. 4465;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta del 16 gennaio 2008 di approvazione del testo della proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Firenze, accogliendo nella loro integrità le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate nel testo che segue le modifiche al vigente statuto dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 2.

All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola «Favorisce» sono inserite le seguenti: «, con il concorso responsabile della comunità di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione europea nella prospettiva della creazione di uno spazio comunitario della ricerca e dell'insegnamento superiore.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. Considera le peculiarità proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attività di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.»;

d) al comma 7, le parole «al perseguimento delle finalità previste all'art. 32 della Costituzione» sono sostituite con le seguenti parole: «alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione perseguendo, in via prioritaria, azioni coordinate ed integrate con il Servizio sanitario regionale.».

Art. 3.

All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)* le parole «degli insegnamenti ad opera delle strutture didattiche;» sono sostituite con le seguenti parole: «didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti lettere:

I. «*b-bis)* alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme, disciplinandone con apposito regolamento strumenti e modalità, ivi compresa la consultazione su tipologie di atti;»;

II. «*b-ter)* al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio che garantisca la libertà e dignità delle persone in conformità all'apposito codice di comportamento;»;

III. «*b-quater)* alla realizzazione delle pari opportunità, anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;».

Art. 4.

Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*.

Codice etico

1. L'Università di Firenze adotta un codice etico al fine di garantire che la condotta del personale docente e tecnico-amministrativo sia conforme ai princìpi che caratterizzano l'attività dell'Ateneo, e non sia comunque condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.».

Art. 5.

All'art. 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono darsi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei princìpi dettati dal Regolamento di Ateneo.».

Art. 6.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Autonomia normativa dell'Università e delle sue strutture

1. I regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Università, denominati «regolamenti di Ateneo», sono approvati dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico secondo le competenze e le procedure definite dal presente statuto.

2. I regolamenti espressione dell'autonomia delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'art. 42.».

Art. 7.

Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*.

Diritto all'informazione

1. L'Università assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrativa e di governo dell'Ateneo come princìpi essenziali del proprio funzionamento.

2. A ciascun soggetto appartenente all'Università è garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.

3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.».

Art. 8.

All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e mettono in atto forme di autovalutazione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. L'Università adotta procedure di autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonché della gestione amministrativa, secondo un sistema cui è preposto il Nucleo di valutazione di Ateneo di cui al successivo art. 30-*bis*.».

Art. 9.

All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «gruppi» sono inserite le seguenti parole «, valorizzando le peculiarità di cui all'art. 1, comma 5-*bis*;»;

b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 9-*bis*, ultimo comma.».

Art. 10.

All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. L'Università contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e coordinandosi con la regione e gli altri enti preposti.»;

b) al comma 5 le parole «, quale il C.U.S., mediante convenzione all'uopo stipulata.» sono sostituite dalle seguenti parole: «o altri enti, tramite specifiche convenzioni.».

Art. 11.

L'art. 8 è abrogato.

Art. 12.

L'art. 9 è abrogato.

Art. 13.

Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socio economica.

2. L'Università contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con esse organismi di consultazione.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. In ogni caso in cui l'Università stipuli accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, dovrà essere verificata la compatibilità con i principi ed i valori affermati dalla Costituzione repubblicana e dal presente statuto.».

Art. 14.

Dopo l'art. 9-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter*.

Comitato pari opportunità

1. Al fine di realizzare le pari opportunità e di rendere effettivo il divieto di ogni discriminazione, diretta o indiretta, è istituito un apposito Comitato composto da membri eletti paritariamente tra il personale docente, tecnico-aministrativo e gli studenti.

2. La composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico.».

Art. 15.

All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. dopo le parole «delle libertà» sono inserite le parole «e dei diritti»;

II. dopo le parole «nell'ambito dell'Università» sono inserite le parole «e ad asserite violazioni di norme statutarie»;

b) al comma 2 le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite con le parole «di cui al successivo art. 13, comma 2-*bis*»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Il Garante dura in carica quattro anni e non è riconfermabile.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono specificate con apposito regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, in modo che ne sia assicurata indipendenza di giudizio e autonomia operativa.».

Art. 16.

All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «funzioni generali» sono inserite le seguenti parole: «di governo,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. È tenuto a convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei rispettivi componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;

c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

e) emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ateneo; emana inoltre i regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo art. 42;

f) sottopone annualmente alla discussione del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, una relazione contenente le linee programmatiche d'indirizzo;

g) sottopone annualmente alla discussione del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera *f)*;

h) definisce le direttive generali di gestione dell'Ateneo ai fini della attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera *f)*;

i) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale predisposti secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo, redatto in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonché il conto consuntivo;

j) stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

k) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e internazionale;

l) esercita, secondo le vigenti disposizioni, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;

m) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;

n) presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla legge;

o) nomina un prorettore vicario, nonché fino a un massimo di altri dieci prorettori;

p) nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato accademico;

q) nomina il direttore amministrativo e gli assegna gli obiettivi da conseguire, in coerenza con le linee programmatiche d'indirizzo, sentito il consiglio di amministrazione.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Il rettore compie tutti gli atti di governo e di indirizzo che non siano attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti al senato accademico o al consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.»;

d) al comma 4 le parole «tre anni» sono sostituite con le parole «quattro anni»;

e) al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole «i ricercatori» sono inserite le parole «di ruolo»;

f) al comma 8, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validità della votazione e per l'elezione del rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni.

In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procederà ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6.»;

g) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. le parole «dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «dal Ministro competente»;

II. le parole «terzo anno» sono sostituite dalle parole «quarto anno»;

h) il comma 10 è abrogato.

Art. 17.

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*.

Prorettore vicario e prorettori

1. Il prorettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sostituisce il rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica.

2. Gli altri prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo, coadiuvano il rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.

3. Il rettore propone i prorettori, di cui al precedente comma, agli organi di governo, specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti. Il gradimento degli organi di governo è condizione per la nomina.

4. Ciascun prorettore riferisce almeno una volta l'anno agli organi di governo sull'attività svolta nell'ambito delle sue competenze e interviene alle sedute degli organi ogni volta che sia ritenuto utile, senza diritto di voto.

5. Il rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei prorettori per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attività.».

Art. 18.

All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«1. Il senato accademico è l'organo di governo, di indirizzo e di controllo dell'Università in materia di didattica e di ricerca.

In particolare il senato accademico:

a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento didattico di Ateneo, nonché, sentito il consiglio di amministrazione, i regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, in materia di attività didattica e scientifica;

b) delibera i piani e i programmi di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e di ricerca, di quelle del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili, e delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di Ateneo o da altro organo interno a ciò deputato;

c) delibera in ordine alle richieste al Ministero competente inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentito per gli aspetti di sua competenza il consiglio di amministrazione;

d) formula al consiglio di amministrazione proposte in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;

e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo;

f) coordina le attività didattiche e scientifiche; determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a contratto addetto alle attività didattiche e ne delibera la ripartizione tra le facoltà, nell'ambito della programmazione delle attività di didattica e di ricerca dell'Ateneo; determina i criteri per la ripartizione di borse di dottorato, assegni e personale a contratto addetto alle attività di ricerca e ne delibera la ripartizione fra i dipartimenti e le altre strutture di ricerca;

g) stabilisce, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;

h) definisce le norme per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)* della legge 19 novembre 1990, n. 341;

i) esprime parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. dopo la parola «vicepresidente» sono inserite le parole «con diritto di voto solo in caso di assenza del rettore;»;

II. dopo la parola «presidi» le parole «di facoltà» sono abrogate;

III. le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite con le parole «di cui al comma successivo»;

IV. le parole «tre rappresentanti degli studenti» sono sostituite con le parole «un numero di rappresentanti degli studenti, conforme alla normativa vigente, e comunque non inferiore a tre;»;

V. l'ultimo capoverso del comma 2 è soppresso.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Sono aree di ricerca ai fini della rappresentanza in senato accademico, le seguenti: area biomedica; area delle scienze sociali; area scientifica; area tecnologica; area umanistica.

Il senato accademico provvede, sentiti i dipartimenti interessati, ad individuare i dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree come sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori e dai ricercatori di ruolo afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Convocano almeno una volta l'anno l'assemblea dei docenti e dei ricercatori dell'area alla quale riferiscono sull'attività svolta.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica quattro anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

f) il comma 6 è abrogato.

Art. 19.

All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«1. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo e di controllo dell'Università in materia finanziaria ed economico-patrimoniale.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, sentito il senato accademico, i regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del senato accademico stesso;

b) approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione, acquisito il parere del senato; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;

c) delibera le dotazioni organiche del personale tecnico e amministrativo e dei dirigenti dell'Ateneo;

d) delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;

e) stabilisce, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;

f) esercita il controllo sulla funzionalità della gestione anche valendosi delle valutazioni del nucleo o di altro organo deputato alla valutazione;

g) delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permute di beni immobili di proprietà dell'Ateneo; approva inoltre i relativi interventi attuativi con il parere obbligatorio del comitato tecnico-amministrativo dell'Ateneo o del dirigente dell'area dei servizi tecnici, a seconda del valore dell'intervento, come stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

i) delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. dopo la parola «vicepresidente» sono inserite le parole «con diritto di voto solo in caso di assenza del rettore;»;

II. le parole «dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «dal Ministero competente»;

III. le parole «professori ordinari, professori associati, ricercatori» sono sostituite dalle parole «professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori di ruolo»;

c) al comma 4 le parole «per quanto riguarda gli studenti le modalità sono quelle indicate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, che prevede la presentazione di liste concorrenti con sistema proporzionale» sono soppresse;

d) al comma 5 la parola «tre» è sostituita con la parola «quattro».

Art. 20.

Dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*.

Elezione degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito regolamento approvato dal senato accademico. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del senato accademico, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, dovrà avvenire con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

2. Il mandato degli studenti negli organi di governo è di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.».

Art. 21.

Dopo l'art. 14-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter*.

Poteri di controllo dei membri degli organi collegiali di governo

1. I membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo può, motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate da apposito regolamento.

2. Ogni membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Università o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge.

3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.».

Art. 22.

Dopo l'art. 14-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 14-*quater*.

Casi di conflitto tra senato accademico e consiglio di amministrazione

1. Ogni qualvolta il senato accademico o il consiglio di amministrazione abbiano notizia dell'avvio presso l'altro organo di un procedimento possono rivendicare la propria competenza con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

2. Sulla competenza decidono i due organi appositamente convocati in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.».

Art. 23.

Dopo l'art. 14-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 14-*quinquies*.

Incompatibilità

1. Fermo quanto previsto dai precedenti articoli 13, comma 2, lettera *b)* per il prorettore vicario, e lettera *c)* per i presidi, e 14, comma 2, lettera *b)* per il prorettore vicario, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione interna, del comitato tecnico-amministrativo, prorettore, direttore di dipartimento, preside.».

Art. 24.

All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «Corsi di laurea specialistica, Scuole di specializzazione» sono sostituite dalle parole «Corsi di laurea magistrale, Corsi di specializzazione»;

b) al comma 2 le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2»;

c) al comma 3 le parole «Corsi di laurea specialistica e delle scuole» sono sostituite con le parole «Corsi di laurea magistrale e dei Corsi di specializzazione»;

d) al comma 4 dopo le parole «su proposta» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e dei Corsi di specializzazione,».

Art. 25.

All'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* del comma 2 è sostituita con la seguente lettera:

«*d)* di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio in numero pari al due per mille, con arrotondamento all'intero superiore, degli iscritti alla facoltà, e comunque non inferiore a cinque, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 14-*bis*.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Salvo che per le questioni relative alla destinazione dei posti e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, nonché a quelle di cui al successivo comma 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e laurea magistrale della facoltà, ma sono inquadrati in altre facoltà dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facoltà. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti.»;

c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente comma:

«2-*ter*. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un *quorum* qualificato. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.» ;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Spettano al consiglio di facoltà:

a) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;

b) l'approvazione e il coordinamento dei piani annuali delle attività didattiche proposti dai consigli di corso di laurea, nonché di ogni altro progetto di offerta formativa proposto da strutture e docenti della facoltà;

c) la predisposizione e trasmissione al senato accademico di una relazione annuale sulle attività formative svolte da strutture e docenti facenti capo alla facoltà, e sui servizi per la didattica da questa organizzati;

d) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;

e) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;

f) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori assegnati alla facoltà, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;

g) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali è richiesta dalla legge la deliberazione della facoltà;

h) il coordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;

j) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, da leggi e regolamenti.»;

e) il comma 4 è abrogato;

f) al comma 5 le parole «dal D. MURST 25.07.97» sono sostituite dalle parole «dalla normativa vigente»;

g) al comma 6 la parola «specialistica» è sostituita con la parola «magistrale»;

h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. le parole «e superiore a 30» sono eliminate;

II. le parole «tre anni accademici» sono sostituite con le parole «quattro anni accademici»;

III. le parole «di cui alle lettere *a)* e *d)* comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facoltà, e le dichiarazioni di vacanza» sono sostituite con le seguenti: «di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, *i)* del comma 3, nonché le dichiarazioni di vacanza»;

i) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. la lettera *a)* è sostituita con la seguente lettera:

«*a)* dai professori di ruolo e fuori ruolo;»;

II. la lettera *b)* è sostituita con la seguente lettera:

«*b)* dai ricercatori di ruolo della facoltà;»;

k) al comma 12 la parola «tre» è sostituita con la parola «quattro».

Art. 26.

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale

1. Nelle facoltà articolate in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di laurea magistrale.

Spettano a tali consigli:

a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al corso, incluso il tutorato;

b) la presentazione al consiglio di facoltà del piano di sviluppo del corso di laurea e di laurea magistrale e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;

c) la presentazione al consiglio di facoltà di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; il consiglio di facoltà ove intenda discostarsi da tali proposte deve deliberare a maggioranza assoluta dandone congrua motivazione;

d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti;

e) la presentazione al consiglio di facoltà della relazione annuale sulla attività didattica;

f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, salvo il caso di costituzione del comitato per la didattica;

g) la formulazione di proposte e di pareri al consiglio di facoltà in ordine al regolamento didattico di Ateneo e ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

h) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, salvo il caso di delega al comitato per la didattica.

2. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Il consiglio di corso di laurea si compone:

a) del presidente che lo convoca e lo presiede;

b) dei professori e dei ricercatori di ruolo assegnati alla facoltà di cui è parte il corso di laurea, a cui, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera *f)*, siano attribuiti compiti didattici nel corso medesimo;

c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio assegnati alla facoltà di cui è parte il corso di laurea, a cui siano attribuiti compiti didattici integrativi nel corso medesimo;

d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

e) dei docenti e ricercatori inquadrati in altre facoltà dell'Ateneo o in altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel corso medesimo. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti.

4. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un *quorum* qualificato.

Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

5. I titolari di contratto di insegnamento nel corso di laurea partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.

6. Il presidente è eletto, tra i professori di ruolo membri del consiglio e assegnati alla facoltà di cui è parte il corso di laurea, da un corpo elettorale composto:

a) dai professori e dai ricercatori di ruolo di cui alla lettera *b)* del precedente comma 3;

b) dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera *c)* del precedente comma 3;

c) dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

7. Le elezioni sono indette dal decano del corso di laurea almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

8. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovrintende alle attività del corso. Il presidente è nominato con decreto

del rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il presidente può farsi coadiuvare da un vice presidente da lui scelto.

9. I consigli dei corsi di laurea possono prevedere la costituzione di un comitato per la didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i seguenti compiti:

a) esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;

b) esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;

c) deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lettera *h)* del precedente comma 1, in caso di delega da parte del consiglio.

10. I consigli di corso di laurea e di laurea magistrale sono costituiti anche in corrispondenza di corsi interfacoltà. Ad essi si applica la disciplina prevista dai commi precedenti.

11. I compiti assegnati alla facoltà con riguardo ai corsi interfacoltà sono esercitati di concerto dai consigli delle facoltà partecipanti.

12. Corsi di laurea afferenti alla stessa classe, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, laurea e laurea magistrale, purché riconducibili ad una comune area scientifico culturale, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di facoltà di cui siano parte, essere retti da un unico consiglio.

13. Ai consigli di corso di laurea di classe o interclasse si applicano le norme dettate per i consigli di corso di laurea.».

Art. 27.

L'art. 19 è abrogato.

Art. 28.

L'art. 20 è abrogato.

Art. 29.

All'art. 21, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Il dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività di ricerca.».

Art. 30.

All'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola «insegnamenti» è sostituita con le parole «settori scientifico-disciplinari»;

b) al comma 2, in fine, alle parole «attività didattiche» sono sostituite le seguenti: «attività formative relative ai corsi di dottorato di ricerca.».

Art. 31.

All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 la parola «tre» è sostituita con la parola «quattro»;

b) al comma 5 la parola «tre» è sostituita con la parola «quattro».

Art. 32.

Dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*.

Collegi dei direttori di dipartimento

1. I direttori dei dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree di ricerca definite all'art. 13, comma 2-*bis*, costituiscono i collegi dei direttori di dipartimento di area, presieduti dal relativo rappresentante d'area, con compiti consultivi e di proposta al senato accademico sulle problematiche relative alle singole aree di ricerca. Il rappresentante d'area, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, convoca periodicamente il collegio dei direttori di dipartimento di area.

2. I direttori dei dipartimenti delle aree e i rappresentanti d'area costituiscono il collegio dei direttori di dipartimento di Ateneo, presieduto dal rettore, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche generali della ricerca. Il rettore, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, convoca almeno una volta l'anno il collegio dei direttori di dipartimento di Ateneo.».

Art. 33.

All'art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. le parole «l'impiego di grandi attrezzature e» sono soppresse;

II. dopo le parole «il senato accademico» sono introdotte le seguenti parole: «, su proposta dei dipartimenti interessati,».

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sono dettate le norme sulla organizzazione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei centri interdipartimentali di ricerca.».

Art. 34.

All'art. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

I. le parole «del centro e le relative competenze» sono sostituite dalle parole «le competenze, la valutazione e la eventuale disattivazione dei centri.»;

II. il periodo «Qualora la sede sia presso l'Università di Firenze, il centro è da considerarsi unità amministrativa.» è soppresso.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Qualora la sede sia presso l'Università di Firenze al centro, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere attribuite autonomia ammini-

strativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.»;

c) al comma 4 la parola «hanno» è sostituita con la parola «abbiano».

Art. 35.

Dopo l'art. 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis*.

Centri di ricerca di Ateneo

1. Per attività di ricerca su tematiche coerenti con gli obiettivi strategici definiti dall'Ateneo, collegate alla formazione, alla ricerca e al trasferimento dei risultati, su proposta di uno o più dipartimenti o facoltà ovvero di gruppi di studiosi, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di ricerca di Ateneo.

2. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sono dettate le norme sulla costituzione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei centri di ricerca di Ateneo.

3. Ai centri di ricerca di Ateneo è attribuita autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.».

Art. 36.

Dopo l'art. 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*.

Sistema informatico di Ateneo

1. Il sistema informatico di Ateneo provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attività, infrastrutture e servizi informatici dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni in esso gestite.

2. Con regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità organizzative e di funzionamento del sistema e della struttura cui è demandato il compito di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordinamento unitario del sistema informatico ed informativo di Ateneo e di altre eventuali strutture che ne potranno far parte.

3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa quanto meno per la struttura di coordinamento unitario del sistema informatico di Ateneo.».

Art. 37.

Dopo l'art. 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis*.

Centri per la valorizzazione e lo studio di beni culturali

1. Per attività di valorizzazione, di studio, ed eventualmente di formazione alla ricerca, relative a collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale, e che richiedano una gestione affidata ad apposita unità amministrativa secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali.

2. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sono dettate le norme sulla costituzione e il funzionamento dei centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali, la cui istituzione è comunque condizionata alla sussistenza di adeguate risorse.» .

Art. 38.

Il comma 1 dell'art. 29 è sostituito dal seguente comma:

«1. Per l'organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, che abbiano carattere continuativo, e interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso, possono essere costituiti centri di servizio le cui finalità specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo.».

Art. 39.

All'art. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. La collaborazione fra Università e Servizio sanitario nazionale si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, in conformità alle previsioni della legislazione in materia.» ;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 40.

Dopo il titolo V è inserito il seguente:

«TITOLO V-*bis*

ORGANI AUSILIARI

Art. 30-*bis*.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:

a) valutare le attività didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio;

b) valutare la gestione amministrativa;

c) porre in essere ogni altra attività di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria.

2. Il nucleo è composto come segue:

a) un membro designato d'intesa da senato accademico e consiglio di amministrazione, scelto tra esperti nel campo della valutazione, anche di provenienza non accademica, con funzioni di presidente;

b) quattro membri designati dal senato accademico, di cui due professori dell'Università di Firenze, e due esterni scelti tra esperti nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca;

c) quattro membri designati dal consiglio di amministrazione, di cui due professori dell'Università di Firenze, e due esterni scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, contabilità pubblica e valutazione dei bilanci.

3. Il presidente e i membri del nucleo sono nominati con decreto del rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

4. Per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio il nucleo procede alla valutazione sulla base di indicatori stabiliti ogni triennio secondo i criteri generali deliberati dal senato accademico, sentito il nucleo medesimo. Gli indicatori sono resi noti alle strutture e a tutti gli appartenenti all'Università. Per le attività didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti. Nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca il nucleo dovrà tener conto delle peculiarità proprie delle diverse aree di ricerca di cui all'art. 13, comma 2-*bis*.

5. Per la valutazione della gestione tecnica-amministrativa il nucleo procede alla valutazione alla luce delle finalità indicate dalle norme e degli atti di indirizzo degli organi competenti, e sulla base di indicatori stabiliti ogni triennio secondo i criteri generali deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il nucleo medesimo. Gli indicatori sono resi noti alle strutture e a tutti gli appartenenti all'Università.

6. I risultati delle attività del nucleo sono resi pubblici mediante lo strumento più adeguato a garantirne la maggiore conoscibilità, e costituiscono elemento di considerazione da parte degli organi di governo e di direzione dell'Ateneo nell'assunzione delle decisioni di rispettiva competenza, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

7. Il nucleo dispone di una adeguata struttura di supporto e di quant'altro necessario a garantirne l'autonomia operativa. Risponde esclusivamente agli organi centrali dell'Ateneo, cui periodicamente riferisce.

Art. 30-*ter*.

Comitato tecnico-amministrativo

1. Il comitato tecnico-amministrativo, organo consultivo dell'Università, esprime pareri obbligatori in materia di:

a) atti normativi;

b) schemi di atti e di atti-tipo di carattere generale;

c) approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del consiglio di amministrazione;

d) procedure espropriative;

e) valutazioni estimative.

2. Il comitato esprime inoltre parere obbligatorio sui reclami proposti, ai sensi del successivo art. 41-*bis*, avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi dell'Ateneo.

3. Il comitato esprime altresì pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi di governo dell'Ateneo e dai dirigenti.

4. Il comitato è composto da cinque membri effettivi, esperti nelle discipline giuridiche, amministrative ed economiche. Per i pareri di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, il comitato è integrato da due membri aggiunti esperti in materia edilizia ed estimativa.

5. I membri, effettivi ed aggiunti, del comitato sono designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza dei rue terzi dei presenti. Sono nominati con decreto del rettore. Restano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

6. Il comitato, per questioni di particolare specificità tecnica, può sentire esperti del relativo settore.

7. Il consiglio di amministrazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento del comitato, dotandolo di una adeguata struttura di supporto e di quant'altro necessario a garantirne indipendenza di giudizio e autonomia operativa.» .

Art. 41.

All'art. 33, comma 4 le parole «del Polo» sono sostituite con le parole «di ciascun Polo».

Art. 42.

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

Il direttore amministrativo

1. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, per una durata non superiore a quattro anni a persona di comprovata competenza ed esperienza scelta tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.

L'incarico può essere rinnovato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, previa valutazione della attività svolta e dei risultati conseguiti.

Il trattamento economico del direttore amministrativo è determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle disposizioni del decreto interministeriale 23 maggio 2007, che disciplina il trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università e delle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al direttore amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:

a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, così come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto delle direttive generali di gestione di cui all'art. 12 comma 2 lettera *h)* del presente Statuto;

b) è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo;

c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;

d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici e adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f) indirizza, coordina e controlla l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi;

g) attribuisce ai singoli dirigenti — sentendo, in relazione ai dirigenti di Polo, i presidi delle facoltà e i direttori dei dipartimenti ad esso afferenti — gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

h) promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio legale d'Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato o, ove autorizzato dal Consiglio di amministrazione, da avvocati del libero foro;

i) cura l'attuazione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle direttive generali di gestione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *h)* del presente Statuto;

j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.».

Art. 43.

All'art. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «degli uffici» sono inserite le seguenti parole: «, individuata dal Consiglio di amministrazione, »;

b) al comma 2, lettera *b)*, dopo la parola «strumentali» è inserita la parola «loro»;

c) al comma 3 le parole «il disposto di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite con le parole «quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'accesso alla qualifica di dirigente».

Art. 44.

All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«3. Il direttore amministrativo e i dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, attraverso le procedure individuate da apposito regolamento.» ;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«4. Il rettore, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.».

Art. 45.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37

Atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti

1. Gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti non sono avocabili da parte del rettore.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del direttore amministrativo il rettore può fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il rettore può nominare, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.».

Art. 46.

All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, in apertura, sono inserite le parole «Ove non diversamente previsto,»;

b) Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

I. «5. Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente art. 14-*bis*.»;

II. «6. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro sessanta giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.»;

III. «7. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.»;

IV. «8. In caso di cessazione anticipata del mandato di preside, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento, o direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del neo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendosi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione.»;

V. «9. Per il computo ai fini della non rieleggibilità, il mandato è computato solo se la durata dello stesso abbia superato la metà di quello nominale.».

Art. 47.

Dopo l'art. 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-*bis.*

Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio

1. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere.

2. La decisione del reclamo è adottata previo parere del Comitato tecnico-amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento dovrà essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.

3. La disciplina delle modalità di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicità, tempestività e trasparenza.».

Art. 48.

L'art. 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42.

Regolamenti di Ateneo previsti dal presente statuto delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio

1. I regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore sentiti il consiglio di amministrazione ed il Senato accademico.

2. Il rettore, ove uno o entrambi i pareri di cui al comma precedente siano negativi, entro trenta giorni rinvia il regolamento al Consiglio della struttura che lo ha deliberato. Tale Consiglio potrà replicare entro i successivi sessanta giorni.

3. Viste le controdeduzioni il rettore:

a) ove si tratti di vizi di legittimità respinge il regolamento o singole disposizioni di esso;

b) ove si tratti di questioni di merito e il Consiglio della struttura abbia rideliberato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti emana il regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo.».

Art. 49.

Dopo l'art. 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-*bis.*

Pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Università di Firenze e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.».

Art. 50.

Nel Titolo IX norme transitorie, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis.*

Norma transitoria

1. Le norme di revisione statutaria relative alla durata delle cariche elettive si applicano a decorrere dal rinnovo dei mandati in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.

2. Ai fini delle norme che prevedono i casi di non rieleggibilità negli organi di governo, si computano i mandati già espletati e quelli in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.».

Art. 51.

Gli articoli da 47 a 56 sono abrogati.

Firenze, 30 gennaio 2008

Il rettore: MARINELLI

08A01126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione:

dell'art. 1, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, denominata Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, limitatamente alle sole parole "in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate";

dell'art. 2, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, denominata Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento;

dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, denominata Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, limitatamente alle sole parole "Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta";

dell'art. 5, comma 3, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, denominata Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento;

dell'art. 5, comma 4, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, denominata Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento;

dell'art. 6, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, denominata Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento. Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Guido Peruzzi, via delle Spighe n. 112 - 00172 Roma, tel. 06/23240001.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Guido Peruzzi, via delle Spighe n. 112 - 00172 Roma - tel. 06/23240001.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Guido Peruzzi, via delle Spighe n. 112 - 00172 Roma - tel. 06/23240001.

Da 08A01256 a 08A01258

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabergolina Arrow»

Estratto determinazione n. 793 del 7 febbraio 2008

Medicinale: CABERGOLINA ARROW.

Titolare AIC: Arrow Generics Limited - Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ United Kingdom.

Confezioni:

0,5 mg compresse 2 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093011/M (in base 10) 14BJ6M (in base 32);

0,5 mg compresse 4 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093023/M (in base 10) 14BJ6Z (in base 32);

0,5 mg compresse 8 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093035/M (in base 10) 14BJ7C (in base 32);

0,5 mg compresse 20 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093047/M (in base 10) 14BJ7R (in base 32);

0,5 mg compresse 28 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093050/M (in base 10) 14BJ7U (in base 32);

0,5 mg compresse 30 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093062/M (in base 10) 14BJ86 (in base 32);

0,5 mg compresse 40 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093074/M (in base 10) 14BJ8L (in base 32);

0,5 mg compresse 80 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093086/M (in base 10) 14BJ8Y (in base 32);

1 mg compresse 20 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093098/M (in base 10) 14BJ9B (in base 32);

1 mg compresse 30 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093100/M (in base 10) 14BJ9D (in base 32);

1 mg compresse 40 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093112/M (in base 10) 14BJ9S (in base 32);

1 mg compresse 60 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093124/M (in base 10) 14BJB4 (in base 32);

1 mg compresse 90 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093136/M (in base 10) 14BJBJ (in base 32);

1 mg compresse 100 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093148/M (in base 10) 14BJBW (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093151/M (in base 10) 14BJBZ (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093163/M (in base 10) 14BJCC (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093175/M (in base 10) 14BJCR (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093187/M (in base 10) 14BJD3 (in base 32);

4 mg compresse 15 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093199/M (in base 10) 14BJDH (in base 32);

4 mg compresse 16 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093201/M (in base 10) 14BJDK (in base 32);

4 mg compresse 20 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093213/M (in base 10) 14BJDX (in base 32);

4 mg compresse 30 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093225/M (in base 10) 14BJF9 (in base 32);

4 mg compresse 50 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093237/M (in base 10) 14BJFP (in base 32);

4 mg compresse 100 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093249/M (in base 10) 14BJG1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg di cabergolina.

Eccipienti:

Lattosio monoidrato, Leucina.

Rilascio dei lotti:

Selamine Limited T/A Arrow Generics Limited - Unit 4, Willsborough Cluster, Clonshaugh Industrial Estate, Dublin 17 - Irlanda.

Arrow Pharm (Malta) Limited - 62 Hal Far Industrial Estate, Birzebbuggia BBG06 - Malta;

Juta Pharma GmbH - Gutenbergstraàe 13, 24941 Flensburg - Germania.

Produttori responsabili della produzione:

Arrow Laboratories Limited - 110 Merrindale Drive, Croydon, Victoria 3136 - Australia;

Arrow Pharmaceuticals Inc - 6500 Kitimat Road, Mississauga, ON L5N 2B8 - Canada.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del morbo di Parkinson - 0,5 mg:

Inibizione della lattazione per motivi medici. Disturbi iperprolattinemici. Adenoma pituitario secernente prolattina. Iperprolattinemia idiomatica.

Si raccomanda che il medicinale venga inizialmente prescritto da uno specialita competente o dopo aver consultato uno specialista.

1 mg - 2 mg - 4 mg:

Se si sta considerando un trattamento con un agonista della dopamina, la cabergolina è indicata come trattamento di seconda linea nei pazienti che sono intolleranti o che non rispondono al trattamento con un composto non-ergotaminico, come monoterapia, o come trattamento aggiuntivo alla levodopa più un inibitore della dopa-decarbossilasi, nella gestione dei segni e dei sintomi del morbo di Parkinson.

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di uno specialista. L'utilità di un trattamento continuato deve essere regolarmente rivalutata, tenendo in considerazione il rischio di reazioni fibrotiche e valvulopatia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

0,5 mg compresse 8 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093035/M (in base 10) 14BJ7C (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa € 22,94);

Prezzo al pubblico (iva inclusa € 37,86).

Confezione:

0,5 mg compresse 2 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093011/M (in base 10) 14BJ6M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 7,26.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 11,98.

Confezione:

1 mg compresse 20 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093098/M (in base 10) 14BJ9B (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 12,86;

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 21,23.

Confezione:

2 mg compresse 20 compresse in flacone di vetro ambrato - A.I.C. n. 038093151/M (in base 10) 14BJBZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 25,53.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 42,13.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabergolina Arrow» (cabergolina) è la seguente:

0,5mg:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

1 mg - 2 mg- 4 mg:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01111

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenoxe»

Estratto determinazione n. 794 del 7 febbraio 2008

Medicinale: LENOXE.

Titolare AIC: Air liquide Medical GmbH - Hans-Günther-Sohl-Str. 5 - D-40235 Dusseldorf.

Confezione:

100% gas medicinale liquefatto 1 bombola AL da 10 L - A.I.C. n. 037867013/M (in base 10) 143MJ5 (in base 32);

Forma farmaceutica: Gas medicinale liquefatto.

Composizione: 1,00 L di gas in condizioni standard (1013 bar, 15 C) contiene:

Principio attivo: 1,00 L di xeno 100% (V/V).

Eccipienti: Nessuno.

Produzione, confezionamento, immagazzinamento, rilascio lotti, controllo lotti:

Air liquide Deutschland GmbH;

Hans- Günther-Sohl-Str. 5;

D-40235 Dusseldorf.

Indicazioni terapeutiche:

L'uso dello xeno è previsto per il mantenimento della narcosi in associazione agli oppioidi nell'ambito dell'anestesia bilanciata in adulti in classe ASA I-II.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

100 % gas medicinale liquefatto 1 bombola AL da 10 L - A.I.C. n. 037867013/M (in base 10) 143MJ5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenoxe» (xeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01112

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zelerix»

Estratto determinazione n. 796 del 7 febbraio 2008

Medicinale: ZELERIX.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.A. - via San Giuseppe Cottolengo, 15 - 20143 Milano.

Confezioni:

10 mg pastiglie 7 pastiglie in blister AL - A.I.C. n. 038043016/M (in base 10) 148ZD8 (in base 32);

10 mg pastiglie 10 pastiglie in blister AL - A.I.C. n. 038043028/M (in base 10) 148ZDN (in base 32);

10 mg pastiglie 20 pastiglie in blister AL - A.I.C. n. 038043030/M (in base 10) 148ZDQ (in base 32).

Forma farmaceutica: Pastiglie di forma rotonda, da bianche a quasi bianche, con una linea di frattura su entrambi i lati.

Composizione: Ogni pastiglia da 10 mg contiene:

Principio attivo: 10 mg di cetirizina dicloridrato.

Eccipienti:

Betadex (E459);

Povidone K-25;

Sodio ciclamato (E952);

Cellulosa polvere (E460);

Citrato monosodico (E331);

Cellulosa microcristallina (E460);

Magnesio stearato (E470B);

Aroma mela.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Losan Pharma GmbH, Otto Hahnstrasse 13, 79395 Neuenburg, Germany.

Indicazioni terapeutiche: adulti e adolescenti di età superiore a 12 anni.

Trattamento sintomatico della rinite allergica (stagionale e perenne), della congiuntivite allergica associata e dell'orticaria idiopatica cronica.

Bambini di età compresa tra 6 e 12 anni.

Trattamento sintomatico della rinite allergica (stagionale e permanente) e dell'orticaria idiopatica cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

10 mg pastiglie 20 pastiglie in blister AL - A.I.C. n. 038043030/M (in base 10) 148ZDQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A» nota 89.

Prezzo ex factory (iva esclusa): € 3,92.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): € 6,47.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zelerix» (cetirizina dicloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01113

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla «S.I.A.D.» S.p.a., in Pavia

Con la determinazione n. aG - 10/2008 del 6 febbraio 2008 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Pavia, via Giulietti, 425, rilasciata alla società Società italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.a.

08A01106

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza - Unità organizzativa responsabile del riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito.

Il testo unico bancario prevede che la Banca d'Italia disciplini i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che devono essere posseduti dalle società o enti esterni che rilasciano valutazioni del rischio dicredito[(1)].

In conformità al decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2006 (art. 3, comma 2), la Banca d'Italia ha disciplinato tale materia con la circolare n. 263 del 27 dicembre 2006[(2)], stabilendo, fra l'altro, che l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions - ECAI) sia il Servizio Vigilanza sugli enti creditizi.

Considerato l'intervento di revisione organizzativa riguardante l'area vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia, approvato dal Consiglio superiore dell'Istituto nella seduta del 26 luglio scorso[(3)], e al fine di anticiparne alcuni effetti, l'unità organizzativa-della Banca d'Italia responsabile del procedimento in oggetto viene ora individuata nel servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano anche con riferimento ai procedimenti in corso a tale data.

Le agenzie esterne di valutazione del merito di credito che abbiano già avanzato richiesta di riconoscimento riceveranno apposita comunicazione in ordine al nuovo responsabile del procedimento.

---

(1) Cfr. gli articoli 53, comma 2-*bis*, lettera *a)* e 67, comma 2-*bis*, lettera *a)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(2) Cfr. il Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, in particolare la Sezione I, paragrafo 5, la Sezione VIII e l'Allegato *A*.

(3) Cfr. il documento riforma organizzativa dell'area vigilanza del 9 agosto 2007, disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/doc/Riforma.Area.Vigilanza.pdf

08A01119

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, con deliberazione n. 202 del 18 dicembre 2007, ha nominato il dott. Pierluigi Federici, Segretario generale dell'ente, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza 30 gennaio 2008.

08A01127

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 novembre 2007 del Ministero della salute, recante: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2008». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2007).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 17, al punto 6. relativo alla Sanofi Aventis S.p.a., dove è scritto: «*destroprossifene* ...», leggasi: «*destropropossifene* ...».

08A01233

Comunicato relativo alla deliberazione 20 luglio 2007 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi - Bignami. (Deliberazione n. 67/2007)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2008).

Nell'allegato 1 alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina 33, seconda colonna, al punto 49, dove è scritto: .... Bicocca, *Tonale*, Bignami; pertanto, per ciascuna località dovranno essere concordate le azioni *pii)* opportune ...», leggasi: «... Bicocca, *Ponale*, Bignami; pertanto, per ciascuna località dovranno essere concordate le azioni *più* opportune ...».

08A01107

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-040) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00